



COMUNE DI MILAZZO  
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA n. 23 del 26-02-2019

**OGGETTO:** divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione della manifestazione "Carnevale 2019" nelle giornate dell'1 e 2 Marzo.

**IL SINDACO**

**VISTA** la circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 datata 07.06.2017, con la quale, tra l'altro, si invitano i Sindaci a valutare, in occasione di eventi in luogo pubblico con consistente partecipazione di pubblico, l'opportunità di emettere ordinanza per disciplinare le modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza;

**CONSIDERATO** che la manifestazione per il Carnevale si svolgerà nelle giornate dell'1 marzo dalle ore 16,30 fino alle ore 20,30, e dalle ore 21,30 del 2 marzo fino alle ore 02,00 del 3 marzo, nel centro cittadino e precisamente in via G. Medici e P.zza della Repubblica e che, quindi, è ragionevole ipotizzare la presenza di un considerevole numero di persone per l'intera durata della manifestazione;

**RITENUTA** l'opportunità di disciplinare le modalità di vendita, anche per asporto e di somministrazione degli alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza degli avventori;

**VISTO** l'art. 54 de D.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 18 aprile 2017 n. 48 di conversione in legge del D. L. n. 14 del 20.02.2017;

**ORDINA**

**Dalle ore 14,00 fino alle ore 21,00 del 1 Marzo 2019, e dalle ore 20,00 del 2 Marzo fino alle ore 02,00 del 3 Marzo 2019 e comunque fino al termine della manifestazione:**

1. è vietata la vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande, di qualsiasi natura in contenitori di vetro, ceramica e di alluminio alle attività commerciali, pubblici esercizi e di somministrazione in tutto il perimetro interessato dalla manifestazione compreso tra le vie P.zza della Repubblica, F. Crispi, G. Medici, Piano Baele, P.zza Caio Duilio, Cassisi, D. Piraino e C. Borgia e zone limitrofe;
2. ai pubblici esercizi e di somministrazione di servire tutte le bevande in bicchieri di plastica;
3. Il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate alla manifestazione e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;

4. il divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 14 gradi in un raggio di metri 300 dal luogo di svolgimento della manifestazione;

### AVVERTE


che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa prevista dal disposto di cui all'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e smi con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

### DISPONE

- la vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia presenti sul territorio;
- l'invio della presente: alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Milazzo, alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- la pubblicazione della stessa all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune, sezione Atti amministrativi e pubblicità notizie.

### AVVERTE INOLTRE

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.



Il Sindaco  
*Avv. Giovanni Formica*